

ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 206 DEL D.LGS. 152/2006

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 5 ottobre 2015 n.16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)”.

PREMESSO CHE:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, D.Lgs. 152/2006);
- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 177, comma 4, D.Lgs. 152/2006.) e, in particolare:
 - o senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - o senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 152/2006 appositi accordi di programma con enti, pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l’altro, l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (art. 206 comma 3, D.Lgs. 152/2006);
- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1, D.Lgs. 152/2006):
 - o prevenzione;
 - o preparazione per il riutilizzo;
 - o riciclaggio;
 - o recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
 - o smaltimento.

Tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e nel rispetto della medesima devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

- lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art. 182 - bis D.Lgs. 152/2006);
- l'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 classifica come rifiuti speciali quelli da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c.;
- l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 dispone che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179;
- l'art. 188 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui fino all'entrata in vigore dei decreti previsti al comma 1 per consentire la lettura integrata dei dati nel Registro elettronico nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 135/2018, continuano ad applicarsi i decreti del Ministero dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148 recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006;
- in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. 152/2006 è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi posti a carico dei produttori agricoli, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, garantendo l'efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 che definisce deposito temporaneo prima della raccolta il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento ai sensi dell'art. 185 bis;
- l'art. 185 bis del D. Lgs. 152/2006 secondo cui il raggruppamento di rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile presso il sito che è nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari di cui gli stessi sono soci e alle condizioni previste nel medesimo articolo;
- l'art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 che definisce circuito organizzato di raccolta, il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai Titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- il comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 secondo cui sono esonerati dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. con un volume di affari annuo non

- superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- il comma 4 dell'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 secondo cui per i produttori di rifiuti speciali che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1 lettera pp) previa apposita convenzione, la comunicazione prevista allo stesso articolo è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita;
 - il comma 5 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 secondo cui sono esonerati dalla tenuta del registro cronologico di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. con un volume d'affari annuo non superiore a 8.000,00 € e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212 comma 8 nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
 - il comma 6 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, secondo cui gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità:
 - a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti all'articolo 193;
 - b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp). Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189;
 - il comma 8 dell'art. 193 secondo cui le disposizioni del comma 1 sull'obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti speciali da un formulario di identificazione (FIR) non trova applicazione nel trasporto di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp). Il comma 7 del medesimo articolo definisce occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte all'anno, che non eccedono la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o trenta litri;
 - il comma 12 dell'art. 193 secondo cui la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che è finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non è superiore a quindici chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
 - l'art. 212, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006 che stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all' Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183;

- l'art. 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che stabilisce che in materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., che producono rifiuti pericolosi possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi;
- l'art. 19 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che prevede che “Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano ha definito al capitolo 10 un Programma di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso”;
- l'articolo 19 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che prevede che “Al fine di perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani potranno essere stipulati accordi per l'utilizzo dell'ammendante compostato ai sensi del D.Lgs. 75/2010 da utilizzarsi da parte degli imprenditori agricoli”.

VISTA, INOLTRE:

la deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2012, n. 1251 “Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni agricole”;

PRESO ATTO della normativa vigente sopracitata che prevede un sistema delle esenzioni per i produttori agricoli da una serie di adempimenti amministrativi (quali iscrizione all'Albo gestori, registro di carico e scarico e formulario di identificazione) qualora essi gestiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta come definito ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO CHE:

- sia necessario attivare uno specifico accordo di programma in applicazione dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006, con lo scopo di:
 - o favorire la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione dei rifiuti agricoli, ottimizzando le procedure e i controlli;
 - o assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi;

- contribuire alla semplificazione degli adempimenti amministrativi posti in capo alle imprese agricole e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli, nei limiti del rispetto della disciplina comunitaria;

CONDIVISA l'opportunità di ricorrere allo strumento dell'accordo di programma, inoltre, al fine di:

- definire le tipologie di rifiuti provenienti dall'attività agricola che possono essere gestiti mediante circuiti organizzati di raccolta;
- promuovere circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti speciali di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO,

**Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia-Romagna (ARPAE), i Soggetti gestori del circuito organizzato di raccolta (All. B)
e le Organizzazioni agricole professionali**

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Obiettivi

1. Il presente accordo di programma ha ad oggetto la individuazione sul territorio di circuiti organizzati di raccolta onde garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli, una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, semplificando al contempo gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli e favorendo l'efficacia dei controlli da parte dell'Autorità competente.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini di una corretta interpretazione delle norme contenute nel seguente accordo di programma si riportano di seguito le seguenti definizioni:

- **Imprese agricole:** ai fini del presente accordo di programma gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., dalla cui attività si producono rifiuti agricoli.
- **Circuito organizzato di raccolta:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo

produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione, così come definito all'art. 183, comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006.

- **Gestore:** il soggetto che nel circuito organizzato di raccolta provvede alla gestione dei rifiuti agricoli ai sensi del D.Lgs. 152/2006, anche quale piattaforma di conferimento.

ART. 3

Procedure

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel rispetto delle norme tecniche, secondo la disciplina prevista dall'art. 183 comma 1 lett. bb) e dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006.

2. Il conferimento da parte dell'impresa agricola avviene con le modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto con il Gestore che, quale piattaforma di conferimento, provvede al recupero e/o smaltimento dei rifiuti agricoli.

ART. 4

Gestione dei rifiuti agricoli

1. L'impresa agricola si impegna a conferire le tipologie di rifiuti di cui all'allegato A con proprio automezzo, alle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta di cui all'allegato B.

2. Il trasporto dei rifiuti da parte dell'impresa agricola presso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio di cui all'allegato C, sottoscritto tra l'imprenditore agricolo ed il Gestore che provvederà alla successiva gestione finale di tali rifiuti.

3. Il trasporto di rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola, alla piattaforma di conferimento che esegue operazioni autorizzate di smaltimento, è effettuato per una quantità non superiore a trenta chilogrammi al giorno.

4. Il Gestore compila il documento di movimentazione di cui all'allegato D, fornendone una copia al produttore agricolo conferente o il formulario di identificazione (FIR). Tale documentazione deve essere conservata per tre anni.

5. Il Gestore provvede, in luogo dei produttori agricoli conferenti, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale limitatamente alla quantità conferita.

6. Nel rispetto delle modalità di trasporto dei rifiuti sopra richiamate, gli imprenditori agricoli sono esonerati dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.

7. Qualora le tipologie di rifiuti di cui all'allegato A siano ritirate dal Gestore presso l'impresa agricola, quest'ultima deve conservare per tre anni le copie del formulario di identificazione e la comunicazione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 è effettuata dal Gestore limitatamente alla quantità conferita. Gestore e impresa agricola devono aver sottoscritto apposito contratto di servizio di cui all'allegato C.

8. Il Gestore si impegna a fornire annualmente (entro il 31 marzo) ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini i dati relativi alla tipologia e alla quantità dei rifiuti avviati a recupero e/o smaltimento.

ART. 5

Adempimenti a carico delle organizzazioni agricole professionali

1. Le organizzazioni agricole professionali firmatarie si impegnano a:

- sensibilizzare le imprese associate ad avvalersi dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei propri rifiuti agricoli;
- svolgere servizi di supporto e assistenza alle imprese associate, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti agricoli;
- promuovere campagne di informazione e comunicazione per incentivare e diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano la prevenzione e riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti agricoli, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero anziché lo smaltimento dei medesimi.

2. Le Organizzazioni agricole professionali si impegnano a fornire alla Regione Emilia-Romagna, con cadenza biennale, le informazioni e i dati circa le iniziative intraprese.

ART. 6

Controlli

1. ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e il Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini effettueranno i controlli che competono per legge.

ART. 7

Disposizioni finali

1. Tutti i soggetti firmatari si impegnano a dare diffusione del presente protocollo alle parti interessate, a scambiarsi le informazioni acquisite, a monitorare periodicamente la corretta esecuzione delle procedure qui previste, nonché a verificare la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne l'efficacia.

2. Le imprese che intendono aderire al presente accordo in qualità di Gestore, dovranno sottoporre la loro richiesta ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini.

3. La Regione Emilia-Romagna, a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE, dovrà aggiornare l'Elenco dei Gestori del circuito organizzato di raccolta, all'allegato B, per consentire la successiva sottoscrizione dei contratti di servizio.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche Gestori che individuino ulteriori piattaforme di conferimento.

5. Al fine di monitorare il presente accordo la Regione indice, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno, un incontro annuale con gli aderenti all'accordo, per la valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente, di eventuali problematiche emerse e per individuare le azioni finalizzate ad una sempre maggiore adesione dei produttori agricoli e ad una maggiore intercettazione dei rifiuti agricoli.

6. In attuazione del richiamato articolo 19, comma 3 delle NTA del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, le imprese agricole che su base volontaria si avvarranno del presente accordo si impegnano ad utilizzare prioritariamente ammendante compostato verde o misto di cui al D.Lgs. 75/2010 rispetto ad altre tipologie di ammendante.

7. Fermo restando l'obbligo di revisione del presente accordo in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, esso dispiega i suoi effetti dalla sottoscrizione da parte della Regione quale ultimo firmatario a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recedere da parte di ciascun sottoscrittore con un preavviso di almeno tre mesi.

Costituiscono parte integrante del presente accordo gli allegati:

A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli";

B "Elenco Gestori";

C "Contratto di servizio";

D "Documento di movimentazione".

Firme

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ARPAE – SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

COLDIRETTI RIMINI

CONFAGRICOLTURA FORLI' CESENA E RIMINI

CONFCOOPERATIVE ROMAGNA

LEGACOOP ROMAGNA

ASTRA SOC. CONS. a r.l.

LA CART SRL

CASCINA PULITA SRL

ECO ERIDANIA SPA

ECO SOLUZIONI SRL

IL SOLCO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.

ALLEGATO A

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI

I rifiuti oggetto dell'accordo di programma sono di seguito indicati:

Rifiuti speciali pericolosi

EER	Descrizione rifiuto	Note
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Comprendono anche i prodotti fitosanitari scaduti
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	
130113*	altri oli per circuiti idraulici	
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
130208 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	
160107*	filtri dell'olio	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*	
160601*	batterie al piombo	
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	

Rifiuti speciali non pericolosi

EER	Descrizione rifiuto	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	

020110	rifiuti metallici	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	
150101	imballaggi di carta e cartone	Comprendono: - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.
150102	imballaggi in plastica	
150103	imballaggi in legno	
150104	imballaggi metallici	
150105	Imballaggi in materiali compositi	
150106	imballaggi in materiali misti	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	comprendono anche filtri dell'aria
160103	pneumatici fuori uso	
160107	filtri dell'olio 16 01 08 * componenti contenenti mercurio	
160117	metalli ferrosi	
160120	vetro	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci da 160209* a 160213*	
160605	altre batterie e accumulatori	
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	guaina bituminosa
170904	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	coperture pannelli vetroresina
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	
200125	oli e grassi commestibili	

ALLEGATO B**ELENCO GESTORI**

	Gestore	Indirizzo della piattaforma di raccolta	Comune
1	LA CART srl	via Lea Giaccaglia 9	Rimini (RN)
2	ECO SOLUZIONI SRL	Via Ca' Renzino n. 1	San Clemente (RN)
3	ECO ERIDANIA SPA con sede legale in Arenzano (GE), Via Pian Masino, 103/105		
4	CASCINA PULITA SRL	c/o Consorzi Agrari d'Italia s.p.a. via Parco del Marano - loc. Ospedaletto	Coriano (RN)
		c/o Consorzi Agrari d'Italia s.p.a. via S. Maria in Pietrafitta 800	San Giovanni in Marignano (RN)
		c/o Consorzi Agrari d'Italia s.p.a. via dell'Artigianato 8	Santarcangelo di Romagna (RN)
		c/o Cooperativa Agricola Sociale Riminese via Calastra 11	Rimini (RN)
		c/o Cantina dei Colli Romagnoli - via Cella 7	Coriano (RN)
		c/o sito nella disponibilità di Coop. Agricola Agricoltura Sostenibile srl via San Salvatore 22	Rimini (RN)
		c/o sito nella disponibilità di Coop. Agricola Agricoltura Sostenibile srl via Canonica 1470	Santarcangelo di Romagna (RN)

5	ASTRA S. Cons. a r.l. Con sede legale in Via Vittime Civili di Guerra 5– Faenza (RA)		
6	IL SOLCO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. Con sede legale in Via Rubicone Destra, 1700 Savignano sul Rubicone (FC)		

ALLEGATO C

CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: Contratto di servizio stipulato nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 per la gestione rifiuti agricoli

L'impresa agricola con sede in Via Comune di CAP Prov. Cod. Fisc. P.IVA n.tel n. fax.....e mail.....

Il Gestore con sede in Via Comune di CAP Prov. Cod. Fisc. P.IVA n.tel n. faxe mail:.....

stipulano nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con deliberazione n.....del e sottoscritto dalle organizzazioni agricole professionali e dai gestori delle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta, il presente contratto per:

- il recupero
- lo smaltimento dei seguenti rifiuti

alle seguenti modalità tecnico-economiche:

Rifiuti pericolosi:

EER	Descrizione rifiuto	Note	Conferimento
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Comprendono anche i prodotti fitosanitari scaduti	
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici		
130113*	altri oli per circuiti idraulici		
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
130208 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri		

	dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		
160107*	filtri dell'olio		
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*		
160601*	batterie al piombo		
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto		
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		

Rifiuti non pericolosi:

EER	Descrizione rifiuto	Note	Conferimento
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)	
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08		
020110	rifiuti metallici		
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*		
150101	imballaggi di carta e cartone	Comprendono: - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di	
150102	imballaggi in plastica		
150103	imballaggi in legno		
150104	imballaggi metallici		
150105	Imballaggi in materiali compositi		
150106	imballaggi in materiali misti		

		prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	comprendono anche filtri dell'aria	
160103	pneumatici fuori uso		
160107	filtri dell'olio 16 01 08 * componenti contenenti mercurio		
160117	metalli ferrosi		
160120	vetro		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci da 160209* a 160213*		
160605	altre batterie e accumulatori		
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	guaina bituminosa	
170904	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	coperture pannelli vetroresina	
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07		
200125	oli e grassi commestibili		

N.B: Nell'ultima colonna "conferimento" dovrà essere apposta una crocetta (X) in corrispondenza di ogni tipologia di rifiuto che il produttore agricolo intende conferire al gestore del circuito organizzato.

Art. 1 Modalità tecniche per il conferimento:

1) L'impresa agricola conferisce con proprio automezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, situata in _____, via _____

Il trasporto dei **rifiuti pericolosi** da parte dell'impresa agricola alla piattaforma di conferimento del circuito di cui sopra è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno.

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dal presente contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Gestore compila il documento di movimentazione dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia all'impresa agricola conferente entro _____.

Il Gestore dell'impianto autorizzato provvede, in luogo dell'impresa conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale nei limiti della quantità conferita.

2) Il Gestore ritira presso l'impresa agricola i rifiuti di cui all'allegato A.

L'impresa agricola deve conservare per tre anni le copie del formulario di identificazione e in questo modo adempie alla tenuta dei registri di carico e scarico.

Il Gestore provvede, in luogo dell'impresa agricola, a presentare, ove richiesto, la comunicazione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 limitatamente alla quantità conferita dalla stessa.

- **Cadenza del servizio:** secondo il calendario fornito dai gestori dei centri di raccolta

- **Condizioni economiche:** €/kg (allegare il prezzario espresso in €/Kg per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile)

.....

- **Modalità di pagamento:**

.....

.....

Coordinate bancarie

La produzione del rifiuto avverrà presso la sede di Via

Comune di

..... CAP Prov. Cod. Fisc

P.IVA n. ...

L'impresa agricola

Il Gestore

.....

.....

ALLEGATO D**DOCUMENTO DI MOVIMENTAZIONE**

Data _____

Ragione Sociale del Gestore della piattaforma del circuito organizzato di raccolta

Indirizzo _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

Il Gestore della piattaforma riceve dell'impresa agricola i seguenti rifiuti e le seguenti quantità

EER	Descrizione rifiuto	Quantità chilogrammi
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	
130113*	altri oli per circuiti idraulici	
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
130208 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	
160107*	filtri dell'olio	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*	
160601*	batterie al piombo	
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	

EER	Descrizione rifiuto	Quantità chilogrammi
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	

020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	
020110	rifiuti metallici	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	
150101	imballaggi di carta e cartone	
150102	imballaggi in plastica	
150103	imballaggi in legno	
150104	imballaggi metallici	
150105	Imballaggi in materiali compositi	
150106	imballaggi in materiali misti	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	
160103	pneumatici fuori uso	
160107	filtri dell'olio 16 01 08 * componenti contenenti mercurio	
160117	metalli ferrosi	
160120	vetro	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci da 160209* a 160213*	
160605	altre batterie e accumulatori	
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	
170904	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	
200125	oli e grassi commestibili	

Il sottoscritto _____ titolare (legale rappresentante) dell'impresa agricola _____ sopra meglio indicata, sotto la sua piena responsabilità

dichiara:

- che ha sottoscritto un contratto di servizio sulla base dell'accordo di programma sulla gestione dei rifiuti agricoli approvato con D.G.R. nn. ____/_____ del _____;
- che ha confezionato il contenitore immettendovi i rifiuti e che lo ha regolarmente sigillato il tutto in piena osservanza delle normative vigenti;
- che tali operazioni sono avvenute nella propria impresa e che il trasporto di detti rifiuti è stato da lui effettuato con propri mezzi e secondo legge;

- d. che i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (EER 150106) sono stati idoneamente bonificati attraverso le operazioni di lavaggio indicate nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1251 del 2012.

Il Gestore si impegna al:

- recupero
- smaltimento

del/i rifiuto/i presso il proprio centro e altro impianto _____ e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

Il Gestore provvede, inoltre, in luogo dell'impresa agricola, del produttore agricolo conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale nei limiti della quantità conferita.

Dati identificativi del conferitore (impresa agricola)

Nome/ragione sociale _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

Indirizzo _____

Targa mezzo _____

Firma del conferitore

Firma del Gestore